TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE VII CIVILE

Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:

Dott. DANIELA LODOVICA GIANNONE - PRESIDENTE

Dott. PAOLA BOEMIO - GIUDICE

Dott. FEDERICA FRANCESCA LEVRINO - GIUDICE REL.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2021

avente per oggetto: interdizione

promossa da:

A.B. (C.F. (...)) elettivamente domiciliata in VIA V., 2/3 10090 B. rappresentata e difesa dall'avv. ...in forza di procura

RICORRENTE

contro

C.B. (C.F. (...)) nato ad A. (C.) il (...), residente in R. di T. (T.), Via G. F. n. 19

INTERDICENDO CONTUMACE

e contro

B.C. (C.F. (...)) e B.R. (C.F. (...)), elettivamente domiciliati in T., corso E. n. 5 rappresentanti e difesi dell'avvocato ...in forza di procura

e con l'intervento del Pubblico Ministero

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 12/05/2021 A.B. chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di C.B., in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetto da decadimento cognitivo progressivo estremamente grave con chiari spunti depressivi, di isolamento, fino ad elementi quasi catatonici con fenomeni dispercettivi.

Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.

Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'udienza del 28.10.2021, svoltasi mediante scambio di note scritte, in forza dell'art. 83 comma 7 lett. h) ed f) del D.L. n. 15 del 2020 e secondo le modalità indicate nel "Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante collegamenti da remoto" sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente del Tribunale di Torino in data 28.4.2020, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato dal G.I.

La domanda è fondata.

Dai documenti in atti risulta che C.B. è affetto da demenza degenerativa severa secondaria ad amiloidosi con deterioramento cognitivo di grado medio, nonché da sindrome ansioso depressiva, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. valutazione del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'Ospedale San Luigi del 23.4.2021, nonché verbale di accertamento dell'invalidità INPS del 25.2.2020); egli risulta essere stato ricoverato presso una casa di riposo dal 14.4.2021 al 6.8.2021 con diagnosi all'ingresso, tra le altre, di "Demenza degenerativa e sindrome ansioso depressiva" (cfr. lettera di dimissioni).

In seguito al rientro al domicilio è stata anche assunta una nuova badante e sono state incrementate le ore di assistenza già prestate da altre badanti assunte nel mese di marzo 2021 (cfr. contratti e documentazione INPS prodotte in data 14.9.2021).

Le predette risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare un colloquio significativo con il GOT delegato dal G.I all'espletamento dell'incombente.

La parte interdicenda, infatti, non ha risposto in modo del tutto chiaro e comprensibile alle domande che le venivano poste ed, in particolare, a quelle concernenti le proprie generalità, l'attuale situazione abitativa e familiare, il giorno dell'udienza e gli aspetti economici, dimostrando un grave

disorientamento spazio - temporale. Le condizioni psico-fisiche di C.B. sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.

In particolare, deve essere rigettata l'istanza di esperimento di CTU psichiatrica atta ad indagare le attuali condizioni dell'interdicendo, per disporre se del caso l'amministrazione di sostegno, posto che la sintomatologia connessa alla diagnosi effettuata dai medici curanti (demenza degenerativa severa secondaria), caratterizzata, come segnalato all'esito della visita specialistica effettuata presso il nosocomio di Orbassano, da "Deficit di attenzione, dell'orientamento temporale, disturbi del linguaggio, memoria a breve termine, con carattere fluttuante" (cfr. doc. 5 ricorr.), è stata riscontrata anche in sede di esame giudiziale.

Inoltre, la gravità della citata sintomatologia, connessa alla patologia cui il sig. B. è affetto, unitamente al carattere ingravescente e degenerativo della stessa, in rapporto all'età del paziente (78 anni), inducono il Collegio a ritenere la misura dell'interdizione quale misura più idonea, nel caso di specie, a garantire tutela e protezione alla persona interdicenda.

Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.

A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui "l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa" (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).

Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore; deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.

Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.

Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.

In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta; esse vengono liquidate nella misura meglio vista di dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della tipologia di giudizio e della complessità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:

dichiara l'interdizione di C.B., nato a A. (C.), il (...), residente in R. di T. (T.), Via G. F. n. 19; manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.

dichiara tenuti e condanna B.C. e B.R. a rifondere a B.A. le spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.766,00 (di cui Euro 810 per fase introduttiva, Euro 573 per fase istruttoria, Euro 1.383 per fase decisoria) oltre sborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Conclusione

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2022.